



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 07/06/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRANCESCO MARZANO

Dott. VINCENZO ROMIS

Dott. LUISA BIANCHI

Dott. UMBERTO MASSAFRA

Dott. PATRIZIA PICCIALLI

SENTENZA  
- Presidente - N. 907/2012  
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE  
- Consigliere - N. 17845/2011  
- Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) N. IL

avverso la sentenza n. 335/2010 TRIBUNALE di SANT'ANGELO DEI LOMBARDI, del 26/01/2011

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/06/2012 la relazione fatta dal

Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Oron Abdurajoh*

che ha concluso per *il rigetto del ricorso*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.



### **RITENUTO IN FATTO**

Il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi applicava a \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 444 c.p.p. la pena concordata tra le parti, e ritenuta di giustizia, per il reato, previsto dall'art. 186, secondo comma, lett. c), del codice della strada, di guida di un ciclomotore in stato di ebbrezza. Il giudicante disponeva altresì la sospensione della patente di guida per la durata di un anno.

Ricorre per cassazione il \_\_\_\_\_ con tempestivo atto di impugnazione, deducendo violazione di legge in ordine alla disposta sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, muovendo dal rilievo che il reato era stato commesso alla guida di un veicolo per il quale non è prevista la patente, trattandosi di una "Vespa Piaggio" 50 cc., e citando taluni precedenti di questa Corte.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.

Va certamente confermato il principio enunciato a suo tempo dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui "non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita; ne', tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso" (Sez. U, n. 12316 del 30/01/2002 Cc. - dep. 29/03/2002 - Rv. 221039). Mette conto sottolineare che quanto alla individuazione del veicolo in relazione al quale, nel caso di guida dello stesso in stato di ebbrezza, non è richiesta alcuna abilitazione, così come precisato dalle Sezioni Unite, bisogna por mente ad un veicolo la cui guida sia consentita del tutto liberamente, senza cioè la necessità di alcuna abilitazione o certificazione di idoneità (alla guida), come ad esempio la bicicletta; giova evidenziare, a conferma di tale assunto, che la fattispecie sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite, nell'occasione appena ricordata, riguardava proprio un'ipotesi di guida (in stato di ebbrezza) di una bicicletta.

Orbene, analogo discorso non può farsi, ad avviso del Collegio, in relazione alla guida di un ciclomotore: si ritiene, in base al dato testuale delle disposizioni di riferimento, di non poter condividere l'affermazione della sentenza di questa Corte n. 9991 del 2009, citata dal ricorrente, secondo la quale non sarebbe possibile



applicare la sanzione della sospensione della patente in relazione alla guida di un ciclomotore, trattandosi di veicolo per la cui guida non sarebbe richiesta alcuna abilitazione. Ed invero, secondo quanto disposto dall'art. 116 del codice della strada, per la guida di un ciclomotore da parte di un minore che abbia compiuto i 14 anni, in forza della modifica introdotta con d. lgs. n. 9 del 2002 – in vigore dal 30 giugno 2003 – è necessario aver conseguito il certificato di idoneità alla guida, "rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri a seguito di specifico corso con prova finale organizzato secondo le modalità di cui al comma 11 bis". Con successive modifiche introdotte con il d.l. n. 151/2003, conv. in legge n. 214 del 2003, e con il d.l. n. 115 del 2005, conv. in legge n. 168 del 2005, l'obbligo di conseguire detto certificato, a decorrere dal 1° ottobre 2005, andava esteso a coloro i quali "compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida", stabilendo altresì la procedura da seguire per il conseguimento del certificato in argomento per coloro i quali al 30 settembre 2005 "abbiano compiuto la maggiore età"; ancora, l'art. 116, comma 1 quater, del codice della strada, stabilisce che "i requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale". E' dunque agevole desumere dalle disposizioni appena ricordate che il certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori è un vero e proprio titolo di abilitazione alla guida, del tutto assimilabile, quanto alla "ratio" ed alla sua funzione, con specifico riferimento alla guida dei ciclomotori, alla patente di guida. Ciò trova conferma nella disposizione successiva, di cui al comma 1 quinquies, secondo il quale non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida (per l'evidente ragione che "il più contiene il meno"), con l'ulteriore specificazione che i titolari di certificazione di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo all'atto del conseguimento della patente.

Da tutto quanto sopra esposto, ne deriva che nel caso di guida di un ciclomotore in stato di ebbrezza da parte di un soggetto munito di patente di guida, tale titolo abilitativo ha una idoneità ed un'efficacia assorbente rispetto al certificato di idoneità, con l'ulteriore conseguenza che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista quale sanzione amministrativa obbligatoria anche in caso di sentenza di patteggiamento, deve necessariamente avere ad oggetto la patente di guida, in quanto titolo che abilita il soggetto "anche" alla guida del ciclomotore. Giova ricordare che recentemente è stata affermata da



questa Corte l'applicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza, a qualsiasi titolo abilitativo alla guida, ivi incluso il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. (cfr. Sez. Feriale, n. 32806 del 17/08/2011 Ud. - dep. 22/08/2011 - Rv. 251006).

Precisato dunque che per la guida dei ciclomotori, ad avviso di questo Collegio, è richiesto, per un soggetto maggiorenne alla data del 30 settembre 2005 (ed è il caso del [redacted] in quanto nato in data 11 agosto 1976), un titolo di abilitazione alla guida (certificato di idoneità oppure patente di guida se conseguita), non risulta pertinente, in relazione allo specifico motivo di ricorso, l'altro precedente evocato dal ricorrente - sentenza di questa Corte n. 867 del 1999 - in quanto concernente fattispecie relativa alla guida di un ciclomotore da parte di soggetto non titolare di patente: il [redacted] invero, nemmeno ha allegato di non essere titolare di patente di guida.

Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 7 giugno 2012


Il Consigliere estensore

(Vincenzo Romis)



Il Presidente

(Francesco Marzano)



3